DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 5

Missione ISAF in Afghanistan

Nell'ambito della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2, il comandante del contingente militare e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 2.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.000.000. Il Ministero della difesa e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2005, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze di sicurezza afghane presidi sanitari e materiali di equipaggiamento dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento. Per l'invio dei materiali in Afghanistan e' autorizzata la spesa di euro 105.000.

Versione in vigore dal 29 giugno 2005, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-partecipazione-italiana-a-missioni/art-5-missione-isaf-in-afghanistan/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it